

CONVENZIONE TRA L'ORGANISMO PAGATORE Ag.E.A. (AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA) E LA REGIONE CAMPANIA PER LA DELEGA DI TALUNE FASI DEL PROCEDIMENTO DI PAGAMENTO DELLE DOMANDE DI CUI ALL'OCM VINO - REGOLAMENTI (CE) N 1234/2007, COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (CE) N. 491/2009, REGOLAMENTO (CE) N. 555/2008 – REGIMI DI AIUTO: RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI, INVESTIMENTI E VENDEMMIA VERDE

Il giorno _____ del mese _____ dell'anno 2013, presso la sede dell'Organismo pagatore Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Via Palestro, 81, 00185 Roma la dott.ssa Concetta LO CONTE, in qualità di titolare dell'Ufficio Monocratico preposto all'esercizio delle funzioni di Organismo pagatore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, CF 97181460581, Partita Iva 06234661004, di seguito AGEA, domiciliato per la carica presso la sede dell'O.P. AGEA, delegata alla stipula della presente Convenzione ai sensi

E

Il Dr Antonio Irlando, in qualità di Dirigente del Settore Interventi per la Produzione Agricola, produzione agroalimentare, mercati agricoli e consulenza mercantile dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario - Regione CAMPANIA, cod. fisc. 80011990639 - Partita Iva 03516070632, con sede in NAPOLI Via. S Lucia n. 81 CAP 80143 di seguito Regione, elettivamente domiciliato per la carica presso gli uffici della stessa, delegato alla stipula della presente Convenzione ai sensi dell'art. 66 dello Statuto della Regione Campania pubblicato sul BURC del 3 giugno 2009 n. 34 di seguito denominati anche Parti,

Premesso che:

- 1) l'AGEA, ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, e s.m.i., è Organismo Pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR per le Regioni che non hanno costituito un proprio organismo pagatore riconosciuto anche per la gestione delle misure di cui all'OCM vino del regolamento (CE) n.1234/2007 e s.m.i.;
- 2) il regolamento (CE) n. 1290/05 del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e s.m.i. ed il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006 e s.m.i., "recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione

dei conti del FEAGA e del FEASR”, definiscono, in particolare, i requisiti necessari per il riconoscimento degli Organismi pagatori;

3) l’articolo 6 del sopracitato regolamento (CE) n.1290/2005 e s.m.i. dispone, tra l’altro, che gli Organismi pagatori assicurino:

- il controllo dell'ammissibilità delle domande, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento;
- l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

Il medesimo articolo prevede che, ad eccezione del pagamento degli aiuti, l’esecuzione dei compiti possa essere delegata;

4) il regolamento (CE) n. 885/2006 e s.m.i. della Commissione stabilisce, nell’Allegato I, paragrafo 1, lett. C), le condizioni per la delega delle funzioni da parte dell’Organismo pagatore, ed in particolare che:

- vi sia un accordo scritto tra l’Organismo pagatore e l’organismo delegato, che specifichi la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all’Organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L’accordo deve consentire all’Organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;
- l’Organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell’efficace gestione dei Fondi interessati;
- le responsabilità e gli obblighi dell’organismo delegato, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa comunitaria, vanno chiaramente definiti;
- l’organismo delegato conferma esplicitamente all’Organismo pagatore che è in grado di espletare i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;
- periodicamente l’Organismo pagatore sottopone a verifica le funzioni delegate per accertarsi che l’operato dell’organismo delegato sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa comunitaria;

5) il regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i. del Consiglio, del 19 gennaio 2009, “che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003”, prevede, tra l’altro, l’istituzione in ogni Stato membro di un sistema integrato di gestione e controllo e ne disciplina gli “elementi”;

6) con il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, modificato da regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, e n. 555/2008 della Commissione è stata approvata la riforma

dell'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM) che prevede di definire, tra l'altro:

- un regime di misure di sostegno specifico a favore dei viticoltori, che gli Stati membri possono attivare sin dalla campagna 2008/2009, previa presentazione alla Commissione dell'Unione Europea di un Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo, attivando talune misure, tra le quali:

- Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui all'art. *103 octodecies* del regolamento. (CE) n. 1234/2007 modificato da regolamento (CE) n. 491/2009;
- Investimenti, di cui all'art. *103 duovicies* del regolamento. (CE) n. 1234/2007 modificato da regolamento (CE) n. 491/2009;
- Vendemmia Verde, di cui all'art. *103 novodecies* del regolamento. (CE) n. 1234/2007 modificato da regolamento (CE) n. 491/2009;

- 7) con i regolamenti (CE) n. 1782/2003, n. 796/2004, n. 73/2009 e n. 1122/2009 ed in applicazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. (CE) n. 491/2009, vengono fissate norme in materia di condizionalità e viene istituito un Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), comprendente, tra l'altro, una base dati informatizzata, nella quale devono essere registrati i dati desunti dalle domande dei produttori intese ad ottenere il pagamento degli aiuti in riferimento ai controlli effettuati;
- 8) con decreto 8 agosto 2008, n. 2553, modificato da decreto n. 6822 del 13 ottobre 2011, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha adottato le disposizioni nazionali attuative della misura della Ristrutturazione e riconversione vigneti stabilendo, in particolare, che ciascuna Regione/PA definisca le proprie disposizioni applicative;
- 9) con decreto del 4 marzo 2011, n. 1831 e s.m.i. il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha adottato le disposizioni nazionali attuative della misura degli Investimenti stabilendo, in particolare, che ciascuna Regione/PA definisca le proprie disposizioni applicative;
- 10) con decreto del 23 dicembre 2009, n.9258, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha adottato le disposizioni nazionali attuative della misura Vendemmia Verde stabilendo, in particolare, che ciascuna Regione/PA definisca le proprie disposizioni applicative;
- 11) con specifiche circolari, AGEA Coordinamento ha fornito indicazioni circa l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008, n. 1234/2007 come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 nell'ambito dell'OCM vino e dei DM n. 2553 dell'8 agosto 2008, del DM 4 marzo 2011 n 1831 e DM n.9258 del 23 dicembre 2009 e loro s.m.i., per quanto riguarda sia la misura della Ristrutturazione vigneti sia la misura degli Investimenti e sia la misura della Vendemmia

Verde, nonché disposizioni circa le modalità e criteri di controllo degli impegni di condizionalità;

- 12) con apposite circolari AGEA ha disposto le necessarie istruzioni operative per la gestione della misura relativa alla “Ristrutturazione e riconversione vigneti”;
- 13) con apposite circolari AGEA ha disposto le necessarie istruzioni operative per la gestione della misura relativa alla “Vendemmia Verde”;
- 14) con apposite circolari AGEA ha, altresì, fornito le necessarie istruzioni operative in merito alle istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto, domande di pagamento annuali (a saldo) e biennali (anticipo/saldo) per la misura Investimento sopracitata;
- 15) con proprie disposizioni applicative, annuali e pluriennali la Regione CAMPANIA ha predisposto le proprie disposizioni attuative (di seguito DRA) in applicazione del Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura;
- 16) nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono presenti i dati relativi al potenziale viticolo di ciascun viticoltore nonché i dati contenuti nel fascicolo aziendale di ogni produttore;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSE E DEFINIZIONI

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

- *domanda di aiuto*, la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di intervento di cui al successivo Articolo 2, ad esclusione del regime di aiuto per la misura degli Investimenti.
- *Per il regime di aiuto per la misura degli Investimenti*, ai fini della presente Convenzione si intende per:
 - a) *domanda di aiuto*, la domanda di sostegno o di partecipazione al regime di sostegno;
 - b) *domanda di pagamento*, la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento dell’aiuto riferito alla domanda di aiuto di cui alla precedente lettera a)
- *DRA*, le Disposizioni Regionali Attuative che ogni Regione detta nell’ambito del Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo.

ART. 2

OGGETTO

AGEA, esercita le funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti per gli aiuti disposti nell'ambito del *Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo*, riferiti anche ai seguenti regimi:

- regime di aiuto per la misura della Ristrutturazione e riconversione vigneti (art. 103 *octodecies* del regolamento. (CE) n. 1234/2007, modificato da regolamento (CE) n. 491/2009);
- regime di aiuto per la misura degli Investimenti (art. 103 *duovicies* del regolamento. (CE) n. 1234/2007 modificato da regolamento (CE) n. 491/2009);
- regime di aiuto per la misura della Vendemmia Verde (art. 103 *novodecies* del regolamento. (CE) n. 1234/2007 modificato da regolamento (CE) n. 491/2009).

Con la presente Convenzione AGEA delega alla Regione , che accetta, l'esecuzione di alcune fasi della propria funzione di autorizzazione dei pagamenti, (Fasi di ricezione delle Domande di aiuto – Controllo amministrativo ed istruttoria delle Domande di Aiuto e, nel caso della misura Investimenti, anche delle Domande di Pagamento (saldo/anticipo) – alcune fasi dei controlli *in loco*, *ex ante* ed *ex post*, nonché valutazione delle opere realizzate) come meglio descritto nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 3

OBBLIGHI DELLE PARTI

La Regione:

1. **si impegna** a mettere a disposizione, per esercitare la delega conferita da AGEA con la presente convenzione, le necessarie strutture e qualificate risorse umane – ai fini di quanto previsto all' Allegato I - punto c) paragrafo iv) del Reg. CE 885/2006 della Commissione.
2. **si impegna** a costituire o ad aggiornare il fascicolo aziendale, per le aziende che non hanno conferito mandato ad un Centro di Assistenza Agricola riconosciuto, secondo la disciplina vigente.
3. **si impegna**, nell'ambito dei controlli di ammissibilità delle domande di cui all'Articolo 1 e prima di procedere all'autorizzazione del pagamento a:
 - a) ricevere, protocollare, archiviare e conservare le domande di cui all'Articolo 1 compilate sulla base delle procedure definite da AGEA e i cui dati sono inseriti nel SIAN;

- b) nell'ambito dei singoli regimi di intervento, se previsto in Allegato 1, effettuare, per delega di AGEA, la verifica degli impegni e dei criteri di ammissibilità, di finanziabilità, di autorizzazione alla liquidazione delle domande presentate, di avvio dell'eventuale recupero crediti, nonché di autorizzazione allo svincolo o incameramento delle garanzie prestate, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e dalle DRA, oltre che dalle istruzioni operative disposte dall'OP AGEA;
 - c) nell'ambito dei singoli regimi di intervento, se previsto in Allegato 1, eseguire tutti i controlli *in loco* ed *ex-post* nelle modalità e secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e dalle DRA, nonché sulla base dei criteri definiti dall'OP AGEA;
 - d) risoluzione delle anomalie risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti nell'ambito del SIGC nelle diverse fasi dell'istruttoria eseguita;
 - e) acquisire nel SIAN i dati dei verbali con gli esiti delle attività di controllo svolte nelle diverse fasi dell'istruttoria;
4. **si impegna**, se previsto in Allegato 1, nell'ambito dei singoli regimi di intervento, ad autorizzare al pagamento dell'aiuto e allo svincolo/incameramento delle connesse cauzioni, sulla base delle procedure stabilite da AGEA, trasmettendone i relativi elenchi delle domande autorizzate secondo le istruzioni e specifiche tecniche fornite dalla stessa AGEA;
 5. **si impegna** a presentare documenti, relazioni e dati nei tempi e nella forma previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e/o secondo le disposizioni dettate dai Servizi della Unione Europea (UE);
 6. **assicura** l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi della normativa comunitaria;
 7. **consente** ai Servizi della UE, all'AGEA o a suo incaricato per il controllo, l'accesso alla predetta documentazione originale, presso gli Uffici autorizzati e riconosciuti dalla Regione per la conservazione della predetta documentazione;
 8. **si impegna** ad assicurare, nell'esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti nell'Allegato I, par. 1, lett. (B), del regolamento (CE) n. 885/2006 citato in premessa, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla separazione delle funzioni.

Le attività relative alle funzioni descritte, indicate nella tabella Allegato 1 della presente Convenzione, sono svolte, in conformità ai termini previsti dalla normativa comunitaria e

nazionale, nonché alle disposizioni AGEA, secondo modalità organizzative proprie della Regione, che ne assume la relativa responsabilità.

La Regione è responsabile nei confronti di AGEA dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate indicate nella tabella Allegato 1.

L'AGEA:

Con riferimento alle domande di cui all'Articolo 1 e prima di procedere all'esecuzione del pagamento:

1. **si impegna** a definire, in accordo con la Regione, le modalità di esecuzione dei controlli amministrativi, informatici ed *in loco*, in applicazione del SIGC e gli altri controlli previsti dalla normativa comunitaria, sulla totalità delle domande presentate di cui all'Articolo 1, fornendo le istruzioni e specifiche tecniche mediante apposite circolari, nonché a mettere a disposizione della Regione i servizi di interscambio informatico, di comune accordo attivati;
2. **si impegna** ad eseguire i controlli amministrativi e informatici, in applicazione del SIGC e gli altri controlli informatici previsti dalla normativa comunitaria sulla base delle funzionalità disponibili sul SIAN, sulla totalità delle domande presentate, secondo le specifiche definite di comune accordo tra AGEA e la Regione, tenuto conto dei criteri previsti dalle DRA di attuazione dei singoli regimi;
3. **si impegna** a garantire la tempestività e completezza della trasmissione di tutte le informazioni necessarie alla risoluzione da parte della Regione delle anomalie evidenziate dai controlli;
4. **si impegna** a mettere a disposizione della Regione i servizi informatici sul portale SIAN per la gestione dei regimi di cui all'Articolo 1 e, in particolare le specifiche funzionalità per l'elaborazione di *report* che consentano la verifica dello stato di avanzamento dell'iter istruttorio di ciascuna domanda di cui all'Articolo 1, compreso lo stato del pagamento di ciascun beneficiario, nonché le specifiche funzionalità inerente l'attività di monitoraggio da svolgere ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 nell'All. I, paragrafo 4, lett. A),
5. **si impegna**, nell'ambito dei singoli regimi di intervento come indicato in Allegato 1, a definire i criteri per l'estrazione del campione dei controlli in loco *ex-ante* ed *ex-post* sulla base dell'analisi di rischio e, nel rispetto delle percentuali minime di estrazione così come previsto dagli art. 77 e 79 del regolamento (CE) 555/2008, tenendo altresì conto delle specificità o criteri aggiuntivi evidenziati nelle DRA;
6. **si impegna** ad eseguire l'estrazione del campione per il controllo della condizionalità previsto dagli artt. 103 *sepvicies* e 85 *unvicies* del regolamento. (CE) n. 1234/2007 e s.m.i.

nel rispetto delle percentuali minime di estrazione di cui all'art. 44 del regolamento (CE) n. 73/2009;

7. **si impegna**, nell'ambito dei singoli regimi di intervento, ed in caso di delega da parte delle Regioni OP, ad effettuare i controlli in loco *ex-ante*, a *collaudo*, di *condizionalità* ed *ex-post* come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle circolari emanate, tenendo altresì conto delle specificità o criteri aggiuntivi evidenziati nelle DRA;
8. **si impegna** ad eseguire e contabilizzare i pagamenti ed i recuperi i cui dati saranno opportunamente messi a disposizione della Regione;

ART .4

Le Parti si impegnano a gestire gli eventuali contenziosi concernenti le domande presentate di cui all'Articolo 1., ciascuna per la procedura di propria competenza n base all'attività delegata.

ART. 5

INTERSCAMBIO DEI DATI

La Regione si impegna a trasmettere a AGEA attraverso l'acquisizione sul SIAN, i dati delle domande di cui all'Articolo 1 necessari per la gestione dei pagamenti e per i controlli sugli stessi, nonché dei pagamenti effettuati e l'aggiornamento dello stato di utilizzazione delle risorse assegnate alla Regione. A tal fine, le Parti si danno reciproca garanzia circa la veridicità dei dati oggetto di scambio e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale ai fini del pagamento delle domande di cui all'Articolo 1, nell'ambito dei regimi d'intervento di cui all'Articolo 2.

ART. 6

VERIFICA SULL'ATTIVITA' DELEGATA

Per quanto attiene alle attività oggetto di delega ai sensi della presente convenzione, la Regione, anche ai fini della redazione della dichiarazione di affidabilità di cui al regolamento (CE) n. 885/2006 e s.m.i. da parte del titolare dell'Ufficio Monocratico dell'OP AGEA, si impegna ad adottare ogni utile strumento per consentire l'effettuazione, da parte dell'AGEA, dei controlli di secondo livello previsti dalla normativa comunitaria e ad adottare gli eventuali interventi correttivi necessari; si impegna altresì a consentire i controlli sia nell'ambito dell'attività di *audit* prevista all'interno del piano annuale di controlli predisposto dal Servizio di Controllo Interno di AGEA sia, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/06, Allegato I, punto 4, lettera A, per l'attività di monitoraggio continuo.

ART. 7

MANUALI DELLE PROCEDURE

I manuali delle procedure e dei controlli redatti da AGEA sono concordati con la Regione.

Le Parti elaboreranno congiuntamente ulteriori documenti tecnici utili allo sviluppo degli accordi di cui alla presente convenzione, con particolare riferimento all'interscambio dei dati delle domande di cui all'Articolo 2, e degli esiti dei controlli eseguiti, dei pagamenti effettuati e l'aggiornamento dello stato di utilizzazione delle risorse assegnate alla Regione. Tali documenti saranno validati e resi operativi tramite specifiche lettere di accettazione sottoscritte da AGEA e dalla Regione.

ART. 8

ATTIVITA' DI VERIFICA E DI MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ATTI

Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle istituzioni comunitarie o nazionali, anche in occasione di verifiche e ispezioni, la Regione e AGEA si impegnano a rendere disponibili, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti lo stato delle procedure, nonché le eventuali motivazioni del totale o parziale pagamento degli aiuti.

ART. 9

RESPONSABILITA'

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione ai sensi dell'Articolo 2, le parti, per quanto di competenza, garantiscono che queste siano in ogni caso conformi alla pertinente regolamentazione comunitaria ed alle disposizioni specifiche impartite per lo svolgimento delle attività medesime, in modo che siano salvaguardati gli interessi finanziari della Comunità europea e dell'erario nazionale.

Qualora, in seguito a verifiche di conformità svolte dalle competenti istituzioni comunitarie o nazionali siano rilevate irregolarità o frodi che comportano a qualsiasi titolo correzioni finanziarie, anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, in sede di appuramento o liquidazione dei conti da parte della Commissione Europea, a carico di AGEA, a questa ultima spetta il diritto di rivalsa sul soggetto responsabile dell'effettuazione della stessa.

Gli importi recuperati in seguito ad irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati ad Ag.E.A. OP che li contabilizza (Reg. Ce 1290/2005 del Consiglio).

ART. 10

ESECUTIVITA' E DURATA DELLA CONVENZIONE , CLAUSOLA DI RECESSO

La presente Convenzione ha effetti sulla gestione delle domande di aiuto presentate dall'inizio della campagna vitivinicola 2010/2011 per le misure di sostegno attivate dalla Regione mediante proprie disposizioni (DRA) in relazione ai regimi di cui all'articolo 1; esso ha durata fino alla data del 30 novembre 2013.

ART 11

ATTI AGGIUNTIVI

Le Parti si obbligano a stipulare ulteriori atti aggiuntivi per recepire eventuali modifiche e adempimenti in caso di emanazione di successive disposizioni comunitarie, o nazionali o dell'Organismo di coordinamento regolanti la materia.

ART. 12

D.LGS 196/03 CODICE SULLA PRIVACY

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per i procedimenti di propria competenza, al rispetto di tutte le norme del Codice della Privacy .

ART.13

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si conformano, agli effetti della presente Convenzione, alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto all'art 25 del Decreto medesimo. Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima.

ART.14

CLAUSOLE FINALI

La presente Convenzione, redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, di registro ed ipotecaria ai sensi della normativa vigente.

Le premesse e gli allegati, questi ultimi debitamente firmati dalle Parti, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Organismo Pagatore AGEA

Per la Regione

Il Dirigente del Settore

Dr Antonio Irlando

Roma, _____

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. dichiarano di accettare e di approvare specificamente, previa lettura, le clausole seguenti: artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 15.

Per l'Organismo Pagatore AGEA

Per la Regione

Il Dirigente del Settore

Dr Antonio Irlando

Roma, _____